

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 66

mercoledì, 31 dicembre 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 89

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva. *” 8*

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012. *” 9*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2014, n. 91/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. *” 35*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/1994
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 3/1994
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 3/1994
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 3/1994
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 11 quinquies nella l.r. 3/1994
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 11 sexies nella l.r. 3/1994
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 13 quater della l.r. 3/1994
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/1994
- Art. 14 - Norma transitoria
- Art. 15 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Considerato quanto segue:

1. L'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza amministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l'inquadramento giuridico;

2. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione;

3. Riguardo all'assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l'assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell'ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell'attività venatoria da parte della comunità di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunità nella gestione delle risorse faunistiche;

4. La necessità di introdurre un più efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attività di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un'apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province;

5. Per favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC, si prevede la necessità di suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie;

6. Le elevate professionalità presenti presso le province toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro istituzione, gli ATC toscani, sia sotto il profilo tecnico-faunistico, sia amministrativo;

7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), prevede all'articolo 4 la possibilità per gli ATC di avvalersi di personale delle province;

8. La situazione generale che tale personale sta attraversando, si ritiene opportuno prevedere, anche nella l.r. 3/1994, la possibilità che gli ATC si avvalgano, in via prioritaria, di professionalità che abbiano maturato esperienze in questo ambito nelle amministrazioni provinciali;

9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalità di protezione del patrimonio faunistico nazionale di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica sono individuate le zonizzazioni territoriali “sottoambiti” per garantire le peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali. L’organizzazione venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria;

10. Viene individuato il soggetto scientifico di cui l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria si avvale per il conseguimento delle sue finalità, mentre per rafforzare il ruolo della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni;

11. La quota di iscrizione agli ATC sarà decisa dai comitati di gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

12. Per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate viene previsto un momento di verifica da parte della Regione sull’attività svolta dagli ATC;

13. E’ necessario adeguare la normativa regionale alla nuova formulazione dell’articolo 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati;

14. Viene prevista una norma transitoria per assicurare la fattibilità del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli di nuova istituzione;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).”.

Art. 2

Modifiche all’art. 10 bis della l.r. 3/1994

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “pareri” è inserita la seguente: “obbligatori”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“4 bis. La Commissione può essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.”.

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994

1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Ambiti territoriali di caccia

1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata.

2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.

3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter. I sottoambiti sono privi di organi.

4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.

5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

6. Sono organi dell’ATC:

- a) il Presidente;
- b) l’Assemblea dei delegati;
- c) il Comitato di gestione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.

8. Lo statuto è approvato dall’assemblea dei delegati, in conformità ad uno schema predisposto dalla Regione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo

sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis
Assemblea dei delegati

1. I cacciatori iscritti all'ATC, le aziende agricole ricadenti nel territorio dell'ATC, gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei comuni inclusi all'ATC, eleggono i delegati con le modalità indicate nello statuto.

2. L'Assemblea dei delegati approva lo statuto, le relative modifiche, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 11 ter
Comitato di gestione e Presidente dell'ATC

1. Il Comitato di gestione è composto, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla provincia. Per l'ATC Firenze – Prato, i componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze.

3. Il comitato di gestione è responsabile dell'amministrazione dell'ATC e svolge le attività di cui all'articolo 12.

4. Il presidente dell'ATC è eletto dal comitato di gestione.”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 11 quater
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente.

2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

4. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 11 quinquies nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 11 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 11 quinquies
Commissione regionale di controllo
sull'attività degli ATC

1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC, composta dal responsabile o suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti, che la presiede, dal responsabile, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali competenti in materia di attività faunistico venatoria.

2. La Commissione esercita il controllo sull'attività degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi.

3. A tal fine ciascun ATC è tenuto a comunicare

preventivamente alla commissione gli atti con i quali intende procedere alle acquisizioni di cui al comma 2.

4. La Commissione può esprimere il proprio parere motivato sulla rispondenza di tali atti alle finalità istituzionali degli ATC e alla normativa vigente, anche ai sensi dell'articolo 11 sexies.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 10, sono precisate le modalità di funzionamento operativo della Commissione.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 11 sexies nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 11 sexies

Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, ciascun ATC deve suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie. Nella determina a contrarre, ciascun ATC da conto dei criteri e delle ragioni seguite per l'individuazione dell'oggetto della procedura selettiva.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994, dopo le parole: “l'ATC” sono aggiunte le seguenti: “, avvalendosi delle professionalità esistenti presso l'amministrazione provinciale competente.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 13 quater della l.r. 3/1994

1. L'articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 quater

Coordinamento degli ATC

1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di

gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l'effettivo perseguimento delle finalità programmate.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell'ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell'attività svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell'ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza.

3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell'ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: “con il metodo della caccia di selezione e da appostamento” sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “ricoperto di neve” sono aggiunte le seguenti: “salvo che per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati.”.

Art. 14

Norma transitoria

1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nominano i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificato dalla presente legge. In caso di mancata nomina, la Regione provvede alla nomina di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.

2. I comitati di gestione o il commissario di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione relativi al territorio della provincia di riferimento.

3. A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo II del d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi.

4. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2015, la provincia nomina un commissario.

5. Entro il 30 aprile 2015, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvate le direttive per la prima elezione dell'assemblea dei delegati e lo schema di statuto di cui all'articolo 11, comma 8, della l.r. 3/1994.

6. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione indicano le prime elezioni delle assemblee dei delegati. In caso di mancata indizione, la Regione provvede alla nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. Fino all'approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli attuali ATC costituiscono sottoambiti dell'ATC di riferimento.

8. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011.

9. Fino all'approvazione delle modifiche di cui al comma 8, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994.

10. Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all'ATC di residenza venatoria è stabilita in almeno euro 100,00.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge

e fino alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
SACCARDI

Firenze, 30 dicembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.12.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2014, n. 386

Proponenti:

Consiglieri Manneschi, Ferrucci

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 dicembre 2014

Approvata in data 23 dicembre 2014

Divenuta legge regionale 72/2014 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),